

N. 07508/2010 REG.SEN.
N. 01106/2007 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1106 del 2007, proposto da:

Marini Chiara, rappresentata e difesa dall'avv. Nadia Restivo, presso il cui studio, in Milano, via Corridoni, n. 6, è elettivamente domiciliata;

contro

Comune di Uboldo, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Viviani, presso il cui studio, in Milano, piazza San Babila, n. 4/A, è elettivamente domiciliato;

Provincia di Varese, non costituita in giudizio;

Regione Lombardia, non costituita in giudizio;

A.r.p.a. Lombardia, non costituita in giudizio;

per l'annullamento:

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Uboldo n. 3 del 19.1.2007, avente ad oggetto "Esame e decisione sulle osservazioni e sui pareri relativi al p.g.t. – approvazione definitiva con modifica e adeguamento del documento di piano, del piano dei servizi e del piano delle regole"

- di tutti gli atti, documenti, tavole, elaborati progettuali, schede grafiche e di

zonizzazione allegati e, in particolare, per quanto occorrer possa:

- del parere dell'A.r.p.a. Lombardia, dipartimento di Varese, del 23 ottobre 2006, prot. n. 144880, avente ad oggetto "osservazioni ex art. 13, c.6, l. Regione Lombardia n. 12/2005. Comune di Uboldo. Piano di governo del territorio";
- della deliberazione n. VII/003808 del 13.12.2006 della Giunta Regionale Lombardia, avente ad oggetto "Comune di Uboldo: determinazioni in ordine al p.g.t., redatto ai sensi dell'art. 13, l. Regione Lombardia n. 12/2005" e del "Parere in merito al documento di piano del p.g.t.. Delibera C.C. n. 21 del 23.6.2006" con tutti gli atti presupposti e consequenziali;
- della delibera di G.C. n. 6 del 10.1.2007 e delle delibere del C.C. del 22.1.2007 e del 24.1.2007;
- delle deliberazioni del C.C. nn. 21, 22 e 23 del 23.6.2006, aventi rispettivamente ad oggetto l'adozione del documento di piano, del piano dei servizi e del piano delle regole, con le quali il Comune di Uboldo ha adottato il p.g.t., con tutti gli atti, documento e pareri ad essi allegati, ai sensi della l. Regione Lombardia n. 12/2005;
- della nota 19 febbraio 2007, prot. 20119 del 19.10.2006;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti i ricorsi per motivi aggiunti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Uboldo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2010 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti gli avv. Nadia Restivo e Giovanni Monti (in sostituzione di Viviani);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso principale la sig.ra Marini chiede l'annullamento delle deliberazioni con cui il Comune di Uboldo ha adottato ed approvato il piano di governo del territorio, nella parte in cui ricomprendono l'area di sua proprietà in ambito territoriale T3/GF3 – della campagna, nonché del parere dell'a.r.p.a. Lombardia, dipartimento di Varese del 23 ottobre 2006, prot. n. 144880, della deliberazione n. VII/003808 del 13.12.2006 della Giunta regionale della Lombardia, del parere in merito al documento di piano del p.g.t. e della delibera della G.C. n. 6 del 10.1.2007.

2. Questi i motivi dedotti:

- I. violazione dell'art. 13, c.7, l. Regione Lombardia n. 12/2005; tardività;
- II. violazione dell'art. 8, c.4, l. Regione Lombardia n. 12/2005; violazione parere a.r.p.a. del 23 ottobre 2006;
- III. violazione art. 1, c. 2 e 3, art. 2, c. 3, art. 8, c.2, art. 10 e 13, l. reg. Lombardia n. 12/2005; illogicità; contraddittorietà; disparità di trattamento; ingiustizia manifesta;
- IV. violazione piano delle regole del p.g.t., art. 3, c.2; errore/carenza di presupposto; errore/carenza di motivazione;
- V. violazione del piano delle regole del p.g.t., art. 15; contrasto con altra destinazione di piano;
- VI. violazione del piano delle regole del p.g.t., art. 55, c. 2;
- VII. difetto di motivazione, di istruttoria e di presupposto; illogicità e contraddittorietà manifeste;
- VIII. falsa applicazione e contrasto con l'art. 150 del p.d.r.; mancata e falsa applicazione dell'art. 13, c.7, l. Regione Lombardia n. 12/2005; difetto di motivazione; difetto di istruttoria e travisamento di presupposto;
- IX. erronea applicazione della l. Regione Lombardia n. 12/2005; contrasto con relazione e disciplina generale p.d.r. e con d.d.p. e p.d.s.; difetto di istruttoria;

travisamento dei presupposti; illogicità.

3. Con un primo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente censura la valutazione ambientale del documento di piano, le osservazioni in merito alla v.a.s. formulate dall'a.r.p.a. Lombardia – Dipartimento di Varese con nota prot. n. 11362 del 9.6.2006, i pareri del 19.6.2006, allegati alle delibere del C.C. n. 21, 22 e 23 del 23.6.2006 e gli allegati alle delibere di adozione e approvazione del p.g.t. in quanto confermerebbero il difetto di istruttoria e il travisamento dei presupposti con riferimento all'area di proprietà della ricorrente; la v.a.s. sarebbe, inoltre, priva di indicatori di qualità dell'ambiente.

4. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente deduce i seguenti ulteriori motivi avverso la valutazione ambientale strategica:

I. violazione l. Regione Lombardia n. 12/2005, art. 1, c. 2 e 3, art. 2, c. 3, art. 8, c. 2, artt. 10 e 13; difetto di istruttoria; illogicità manifesta; disparità di trattamento; contraddittorietà anche intrinseca; contrasto con la valutazione ambientale;

II. violazione art. 13, c. 6 e 7, l. Regione Lombardia n. 12/2005; difetto di istruttoria; difetto di motivazione.

5. Si è costituito in giudizio il Comune di Uboldo il quale, oltre a contestare la fondatezza delle censure dedotte, ha eccepito la tardività del ricorsi per motivi aggiunti e, comunque, la inammissibilità per carenza di interesse delle censure proposte.

6. Anche con riferimento al secondo ricorso per motivi aggiunti, la difesa dell'amministrazione comunale ha eccepito la irricevibilità per tardività e la inammissibilità per carenza di interesse dell'ultima censura proposta.

7. All'udienza del 3 novembre 2010 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

8. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 13, c. 7, l. Regione Lombardia n. 12/2005: l'amministrazione non avrebbe rispettato, nella

decisione sulle osservazioni, il termine, ivi previsto, - di novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni - che scadeva il 20 gennaio 2007, in quanto, oltre alla delibera del 19 gennaio 2007, sarebbero state assunte due ulteriori delibere, il 22 gennaio ed il 24 gennaio dello stesso anno. La ricorrente deduce, inoltre, l'incongruenza e lo sviamento di potere per avere la p.a. approvato in data 19 gennaio 2007 quanto esaminato e determinato in data successiva.

Nonostante il Comune non abbia effettivamente rispettato il termine previsto dalla legge regionale, la censura non può trovare accoglimento.

L'art. 13, c. 7, l. Regione Lombardia n. 12/2005 dispone che *“entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, il consiglio comunale decide sulle stesse, apportando agli atti di p.g.t. le modificazioni conseguenti all'eventuale accoglimento delle osservazioni”*.

Nel caso di specie, gli atti del p.g.t. sono stati depositati presso la segreteria comunale sino al 22 settembre 2006, mentre il 22 ottobre 2006 scadeva il termine per la presentazione delle osservazioni.

Il 20 gennaio 2007 era, quindi, il termine ultimo entro il quale l'amministrazione comunale avrebbe dovuto decidere sulle osservazioni presentate.

Il Consiglio Comunale ha, invece, ultimato la decisione sulle osservazioni il 24 gennaio 2007, e, pertanto, oltre la scadenza del termine previsto dalla legge regionale.

Il Collegio non condivide quanto prospettato dall'amministrazione comunale, laddove sostiene che, siccome la seduta del 19 gennaio sarebbe proseguita, senza nuove convocazioni, il 22 ed il 24 gennaio, le controdeduzioni alle osservazioni ed il p.g.t. sarebbero stati approvati con un processo deliberativo unitario che porta legittimamente la data dell'unica convocazione, ossia, il 19 gennaio 2007.

La delibera n. 3 del 19.1.2007 dà atto che il Consiglio, il 19 gennaio, ha esaminato le osservazioni dalla n. 1 al n. 48, si è poi aggiornato il 22 gennaio e, in tale data, ha esaminato le osservazioni dalla n. 49 alla n. 106.

Infine, nella seduta del 24 gennaio, il Consiglio ha esaminato le osservazioni dalla n. 107 alla n. 148.

La data del 19 gennaio 2007, indicata sulla delibera, è, dunque, palesemente erronea: l'amministrazione avrebbe difatti dovuto datare tale atto 24 gennaio 2007, poiché solo in tale giorno il procedimento decisionale ha avuto termine, non potendo, certamente, avere deliberato il 19 gennaio 2007 ciò che invece è stato deciso il 24 gennaio.

Prima di esaminare quali conseguenze derivino da tale violazione, occorre delineare la disciplina del procedimento di formazione del piano di governo del territorio, dettata dall'art. 13 della l. Regione Lombardia n. 12/2005.

Il Consiglio Comunale adotta il piano di governo del territorio dopo aver pubblicato l'avviso di avvio del procedimento e dopo aver acquisito suggerimenti e proposte da parte degli interessati ed i pareri delle parti economiche e sociali.

Successivamente, il comma 4 prevede che *“entro novanta giorni dall'adozione, gli atti di p.g.t. sono depositati, a pena di inefficacia degli stessi, nella segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni”*.

Contemporaneamente, gli atti del p.g.t. sono trasmessi alla Provincia, la quale valuta la compatibilità del documento di piano con il proprio piano territoriale di coordinamento - entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento della relativa documentazione, decorsi inutilmente i quali la valutazione si intende espressa favorevolmente - ed il documento di piano è trasmesso anche all'a.s.l. e all'a.r.p.a., che, entro i termini per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 4, possono formulare osservazioni, rispettivamente per gli aspetti di tutela igienico-

sanitaria ed ambientale, sulla prevista utilizzazione del suolo e sulla localizzazione degli insediamenti produttivi.

Il comma 7 dell'art. 13 dispone, poi, che *“entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, il consiglio comunale decide sulle stesse, apportando agli atti di p.g.t. le modificazioni conseguenti all'eventuale accoglimento delle osservazioni. Contestualmente, a pena di inefficacia degli atti assunti, provvede all'adeguamento del documento di piano adottato, nel caso in cui la Provincia abbia ravvisato elementi di incompatibilità con le previsioni prevalenti del proprio piano territoriale di coordinamento, o con i limiti di cui all'articolo 15, comma 5, ovvero ad assumere le definitive determinazioni qualora le osservazioni provinciali riguardino previsioni di carattere orientativo”*.

Infine, gli atti del p.g.t., definitivamente approvati, sono depositati presso la segreteria comunale ed inviati per conoscenza alla Provincia ed alla Giunta regionale ed acquistano efficacia con la pubblicazione dell'avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione, da effettuarsi a cura del Comune.

Il Collegio ritiene di non potere accedere ad una interpretazione letterale della previsione di cui al comma 7.

Una soluzione che individui la *ratio* dell'art. 13 nell'esigenza di dettare una rigida tempistica procedimentale a fini acceleratori correlando alla mera violazione del termine previsto dal comma 7 l'inefficacia degli atti del p.g.t., non è percorribile, in quanto conduce ad esiti contrastanti con il principio di buon andamento dell'azione amministrativa, posto dall'art. 97 Cost.

Difatti, ~~qualora~~ si ritenesse che all'inutile scadenza del termine entro il quale il Consiglio Comunale deve decidere sulle osservazioni consegua la perdita di efficacia del provvedimento di adozione del p.g.t., invero, l'attività amministrativa precedentemente esercitata verrebbe posta nel nulla, con conseguente obbligo per l'amministrazione di rinnovare l'intero procedimento, il tutto in contrasto con il

principio di economicità oltre che con la *ratio* acceleratoria sottesa alla norma.

Insomma, l'esigenza di celerità sarebbe, invero, del tutto vanificata ove il termine previsto dall'art. 13, c. 7 della legge regionale n. 12/2005 fosse sanzionato con la perdita di efficacia dell'atto di adozione del piano di governo del territorio, in quanto l'amministrazione dovrebbe reiterare l'intera procedura amministrativa. Proprio il palese contrasto con i principi costituzionali già richiamati esclude la condivisibilità dell'interpretazione ora esaminata. X

Questa interpretazione della norma non può, dunque, essere accolta, in quanto in netto contrasto con i principi costituzionali.

Il Collegio ritiene tuttavia che sia, comunque, possibile accedere ad una lettura della legge regionale in senso conforme alla Costituzione.

La norma così dispone: *“entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, il consiglio comunale decide sulle stesse, apportando agli atti di PGT le modificazioni conseguenti all'eventuale accoglimento delle osservazioni”*.

La previsione dell'inefficacia degli atti assunti è collocata incidentalmente nel testo dell'articolo e ciò consente di riferire la sanzione della inefficacia alla inosservanza non del termine di novanta giorni, previsto nella prima parte della norma, ma di quanto stabilito nella seconda parte della disposizione, ossia alla violazione dell'obbligo di decidere sulle osservazioni e di apportare agli atti del p.g.t. le conseguenti modificazioni.

Pertanto, l'inefficacia integra una sanzione dettata non a tutela di adempimenti formali, come il mero rispetto della tempistica procedimentale, ma di esigenze sostanziali, emergenti nell'ipotesi in cui il piano di governo del territorio sia approvato in assenza di una decisione sulle osservazioni o non recepisca le osservazioni accolte.

Ecco, allora, che l'inefficacia degli atti assunti si verifica solo quando la loro adozione non sia stata preceduta dalla decisione delle osservazioni presentate dagli interessati.

Questa lettura sostanzialistica può essere riferita anche alle altre ipotesi in cui la legge regionale prevede la sanzione dell'inefficacia degli atti assunti.

Così, seguendo questa linea interpretativa, la seconda parte del comma 7 – secondo cui il Consiglio Comunale *“contestualmente, a pena di inefficacia degli atti assunti, provvede all'adeguamento del documento di piano adottato, nel caso in cui la provincia abbia ravvisato elementi di incompatibilità con le previsioni prevalenti del proprio piano territoriale di coordinamento, o con i limiti di cui all'articolo 15, comma 5, ovvero ad assumere le definitive determinazioni qualora le osservazioni provinciali riguardino previsioni di carattere orientativo”* – punisce non la mera inosservanza del termine previsto nella prima parte dell'articolo ma la violazione dell'obbligo di adeguare il documento di piano alle incompatibilità ravvisate dalla Provincia con il proprio p.t.c.p.

Ugualmente, il comma 4 - secondo cui *“entro novanta giorni dall'adozione, gli atti di p.g.t. sono depositati, a pena di inefficacia degli stessi, nella segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni”* - sanziona non tanto il mancato rispetto del termine per il deposito quanto una violazione sostanziale, consistente nel non lasciare gli atti del p.g.t. a disposizione degli interessati, per un periodo di trenta giorni, al fine di presentare le osservazioni. In conclusione, dunque, la violazione del termine di novanta giorni previsto dall'art. 13, c. 7, che si è verificata nel caso di specie, non comporta alcuna conseguenza, dovendo lo stesso ritenersi meramente ordinatorio.

9. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 8, c. 4, l. Regione Lombardia n. 12/2005 in quanto il p.g.t. sarebbe stato dimensionato sulla base di un previsione decennale anziché quinquennale, in contrasto anche con

quanto segnalato dall'a.r.p.a. nel parere del 23 ottobre 2006.

La censura è infondata atteso che la norma richiamata - nel prevedere che "*il documento di piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile*" - si riferisce unicamente al documento di piano e non all'intero p.g.t. e non impedisce quindi che quest'ultimo abbia un orizzonte temporale più ampio, fermo restando l'obbligo per il Comune di provvedere all'approvazione di un nuovo documento di piano allo scadere del quinquennio.

10. Con il terzo motivo viene censurata la violazione dell'art. 1, c. 2 e 3, dell'art. 2, c. 3, dell'art. 8, c.2, dell'art. 10 e dell'art. 13 della l. reg. Lombardia n. 12/2005; illogicità; contraddittorietà; disparità di trattamento; ingiustizia manifesta: il p.g.t., laddove nega una adeguata capacità edificatoria all'area in questione, "storicamente e funzionalmente destinata ad area residenziale", non garantirebbe uguale possibilità di crescita del benessere dei cittadini.

Con il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 3, c.2 del piano delle regole, carenza di presupposto e di motivazione e la violazione degli artt. 15 e 55, c.2 del piano delle regole.

Con il nono motivo di ricorso, la ricorrente ripropone censure già dedotte, lamentando: erronea applicazione della l. Regione Lombardia n. 12/2005; contrasto con relazione e disciplina generale p.d.r. e con d.d.p. e p.d.s.; difetto di istruttoria; travisamento dei presupposti; illogicità.

I motivi, che possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi sul piano logico e giuridico, sono privi di fondamento.

L'area in questione, a differenza di quanto affermato dalla ricorrente, non è storicamente destinata alla residenza in quanto il previgente p.r.g. la poneva in zona E1, riguardante cioè parti del territorio destinate ad attività agricole e ad attività con le stesse compatibili.

La ricorrente invoca, poi, una generica “potenzialità insediativa vocazionale”, adducendo a sostegno di tale affermazione, la trasformazione dell’area che, per effetto delle modifiche impresse alle aree circostanti nel trentennio scorso, sarebbe interclusa alla campagna.

Queste argomentazioni non sono condivisibili.

La giurisprudenza è costante nel ritenere che le scelte effettuate dall’amministrazione in sede di adozione-approvazione degli atti di pianificazione del territorio costituiscano apprezzamento di merito o, comunque, espressione di ampia potestà discrezionale, sottratto al sindacato di legittimità salvo che non siano inficiate da errori di fatto o abnormi illogicità (cfr., fra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 21 maggio 2007, n. 2571).

La destinazione T3/GF3/P6, impressa con gli atti impugnati, non presenta elementi di illogicità: l’area in questione appartiene, difatti, ad un ambito che, nonostante la vicinanza ad insediamenti produttivi, presenta caratteristiche di naturalità, come è evincibile anche dalla rappresentazione fotografica satellitare prodotta in giudizio dalla difesa dell’amministrazione (doc. n. 28).

L’esigenza di preservare questa parte di territorio limitando l’edificazione - nonostante la presenza di sensibili alterazioni prodotte da attività improprie, di cui l’amministrazione è ben consapevole (cfr. art. 69 piano delle regole) - non è inficiata né da errori di fatto né da abnorme illogicità.

Per giurisprudenza costante, invero, la destinazione di un’area a zona agricola ben può essere disposta a salvaguardia del paesaggio o dell’ambiente e non presuppone necessariamente che l’area stessa venga utilizzata ad uso agricolo (cfr. Cons. St., sez. IV, 3 novembre 2008, n. 5478; Tar Trentino Alto Adige Trento, 9 febbraio 2010, n. 41; Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, 12 gennaio 2009, n. 33; Tar Campania Napoli, sez. II, 23 settembre 2009, n. 5043).

Le circostanze addotte dalla ricorrente, ossia le trasformazioni intervenute in aree limitrofe aventi differenti destinazioni, il traffico veicolare, l'affacciarsi dell'area su una strada comunale o l'essere pertinenziale ad un'abitazione, non contraddicono, dunque, la scelta dell'amministrazione di preservare la naturalità dell'area in questione e di evitare un incremento degli elementi di distorsione, dei quali è comunque ammessa l'esistenza (artt. 69 e ss. p.d.r.).

Anche la diversa disciplina prevista dal piano delle regole per le aree poste a nord ed inserite negli ambiti T2/P4 non è indice di illogicità: tale differente classificazione risponde, difatti, ad un criterio di razionalità, attesa la minor naturalità che caratterizza tali aree, legata anche alla loro maggior vicinanza alla città storica. È proprio questa ragione che giustifica perché l'amministrazione non abbia addotto, per tali aree, l'esigenza – affermata, invece, con riferimento all'area in questione - di non determinare problematiche di mutua relazione fra funzioni diverse.

Né, infine, può addursi il richiamo all' "uso effettivo" che di un area è stato fatto nel corso degli anni, contenuto all'art. 55 del piano delle regole, non avendo la ricorrente in alcun modo provato un uso dell'area in questione differente da quello agricolo o l'assenza di caratteristiche di elevata naturalità.

11. Con il settimo ed ottavo motivo - che possono parimenti essere trattati congiuntamente - viene dedotto il difetto di motivazione e l'illogicità, quanto al rigetto dell'osservazione presentata dalla sig.ra Marini, nonché la violazione dell'art. 13, c. 7, l. reg. Lombardia n. 12/2005.

Le censure sono infondate.

L'amministrazione ha rigettato l'osservazione presentata dalla ricorrente affermando che il piano delle regole, nella specifica zona, opera la scelta di limitare l'espansione dell'area urbana e il p.g.t., in generale, assume la scelta di non determinare problematiche di mutua relazione tra funzioni diverse (nel caso specifico le attività

produttive).

Questa motivazione è esente da censure.

Come si è visto, la scelta di imprimere (e a maggior ragione di confermare) una destinazione agricola ben può essere sostenuta dalla volontà di limitare l'espansione dell'area urbana e di tutelare il paesaggio.

Parimenti, non presenta elementi di illogicità l'esigenza di evitare problematiche di mutua relazione tra funzioni diverse, né tale esigenza viene meno solo perché l'area della ricorrente confina con un'area agricola di proprietà di terzi.

Come si è già osservato, non assume rilievo la circostanza che l'area in questione sia limitrofa ad una zona inserita in ambito P1 e destinata ad attività produttive: le due aree presentano, invero, caratteristiche differenti, come è chiaramente evincibile anche dalla rappresentazione fotografica satellitare prodotta in giudizio dalla difesa dell'amministrazione (doc. n. 28).

Le doglianze in merito ad un inserimento dell'area, in sede di adozione, nell'ambito del paesaggio P4 e in fase di approvazione in ambito P6 ed alla conseguente violazione dell'art. 13, c. 7, l. reg. Lombardia n. 12/2005 sono infondate: come si evince dalla tavola P.d.R. 22.0 "Quadro del paesaggio", allegata alla delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 23 giugno 2006, anche in sede di piano delle regole adottato l'area era inserita in ambito del paesaggio P6 e, dunque, la destinazione P4 è dovuta ad un mero errore del certificato di destinazione urbanistica.

Per quanto già affermato con riferimento alle precedenti censure, non sussiste alcun contrasto tra la destinazione impressa all'area e lo stato dei luoghi, né l'operato dell'amministrazione può ritenersi affetto dai vizi dedotti di travisamento di presupposto e difetto di istruttoria.

12. Con un primo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente impugna la valutazione ambientale del documento di piano, le osservazioni in merito alla v.a.s. dell'a.r.p.a.

Lombardia – Dipartimento di Varese rese con nota prot. n. 11362 del 9.6.2006, i pareri del 19.6.2006, allegati alle delibere del C.C. n. 21, 22 e 23 del 23.6.2006 (di adozione, rispettivamente, del documento di piano, del piano dei servizi e del piano delle regole) e gli allegati alle delibere di adozione e approvazione del p.g.t., in quanto confermerebbero il difetto di istruttoria e il travisamento dei presupposti con riferimento all'area di sua proprietà; la v.a.s. sarebbe, inoltre, priva di indicatori di qualità dell'ambiente.

Con un secondo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente deduce i seguenti ulteriori motivi avverso la valutazione ambientale strategica e le osservazioni formulate in merito dall'a.r.p.a.: I. violazione l. Regione Lombardia n. 12/2005, art. 1, c. 2 e 3, art. 2, c. 3, art. 8, c. 2, artt. 10 e 13; difetto di istruttoria; illogicità manifesta; disparità di trattamento; contraddittorietà anche intrinseca; contrasto con la valutazione ambientale; II. violazione art. 13, c. 6 e 7, l. Regione Lombardia n. 12/2005; difetto di istruttoria; difetto di motivazione.

L'eccezione sollevata dalla difesa dell'amministrazione comunale di irricevibilità dei motivi aggiunti è fondata.

Entrambi i ricorsi per motivi aggiunti, con cui la ricorrente impugna degli atti allegati al piano di governo del territorio, sono stati notificati (i primi in data 13 marzo 2008, i secondi il 14 maggio 2008) ben oltre lo scadere del termine di decadenza di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione della delibera di approvazione del p.g.t., n. 3 del 19.1.2007 (avvenuta il 21 marzo 2007), o comunque dalla piena conoscenza degli stessi, avvenuta in data 1° marzo 2007, allorché il Comune di Uboldo ha comunicato alla ricorrente l'approvazione del piano di governo del territorio.

13. Per le ragioni esposte il ricorso principale è dunque infondato mentre i ricorsi per motivi aggiunti sono irricevibili.

14. Sussistono giusti motivi, in considerazione della novità delle questioni trattate, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge, in parte lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere

Silvia Cattaneo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)